

# **BGer 4G 2/2010 vom 27. Oktober 2010**

Bundesgericht, 2010-10-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4G\\_2\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4G_2_2010)

FR: TF 4G 2/2010 du 27 octobre 2010

IT: TF 4G 2/2010 del 27 ottobre 2010

## **Regeste**

domanda di rettifica della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A\_421/2009 del 26 luglio 2010 | Diritto contrattuale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

In forza dell' art. 129 cpv. 1 LTF il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza se il dispositivo è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra di loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo. Questa norma disciplina sia l'interpretazione, sia la rettifica. La prima è volta a restituire alla sentenza il suo vero senso, non a modificarla; a chiarirla riformulando in modo chiaro e completo una decisione che non lo è. La rettifica mira per contro a correggere degli errori di redazione, di scrittura o di calcolo (sentenza 6F\_11/2009 del 27 ottobre 2009 consid. 1.1; DTF 110 V 222 consid. 1). Può trattarsi esclusivamente di errori di natura formale, di espressione, che appaiono con evidenza dal testo della decisione, non di errori di apprezzamento (cf. sentenza 4G\_3/2007 del 22 novembre 2007 consid. 3; YVES DONZALLAZ, *Loi sur le Tribunal fédéral*, Commentaire, 2008, n. 4776; PIERRE FERRARI, in: *Commentaire de la LTF*, 2009, n. 6 ad art. 129 LTF ).

### **E. 2**

L'istante sostiene che la ripartizione delle spese e delle ripetibili sia in contraddizione con le motivazioni della sentenza, che avrebbero confermato le sue tesi giuridiche e smentito quelle della controparte. A suo avviso ne discenderebbe "il maggiore o almeno pari grado di soccombenza della ricorrente per rispetto all'annullamento della querelata sentenza". Il tema delle spese e delle ripetibili è stato affrontato nel considerando 7 della sentenza. Tra esso e il dispositivo n. 2 c'è perfetta congruenza; non è ravvisabile un errore formale nel dispositivo che risulti con evidenza dal testo della decisione. In realtà l'istante non propone la rettifica di un errore formale bensì il riesame materiale del grado di soccombenza e della ripartizione delle spese e delle ripetibili; fa valere un errore di apprezzamento nel ragionamento della sentenza, ignorando la portata dell'istituto della rettifica, la quale, come detto, non permette una revisione materiale (cfr. consid. 1).

### **E. 3**

Ne segue che la domanda di rettifica, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). All'opponente, che non è stata invitata a determinarsi sul gravame, non spetta nessuna indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.